



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 09 LUGLIO 2007 Deliberazione N. 644

L'anno 2007 il giorno NOVE del mese di LUGLIO

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. Ottaviano DEL TURCO

con l'intervento dei componenti:

1.	<u>BIANCHI</u>	<u>Assente</u>	6.	<u>MAZZOCCA</u>
2.	<u>CARAMANICO</u>		7.	<u>MURA</u>
3.	<u>D'AMICO</u>		8.	<u>PAOLINI</u>
4.	<u>FABBIANI</u>		9.	<u>SROUR</u>
5.	<u>GINOBLE</u>		10.	<u>VERTICELLI</u>

Svolge le funzioni di Segretario Walter GARIANI

OGGETTO

L.R. 28 Dicembre 2006, n. 47 "Legge Finanziaria Regionale 2007" art. 1, comma 9. Linee guida per la "riforma e la razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione Abruzzo".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 47 art. 1, comma 9, la quale prevede che entro il termine del 30 giugno 2007 la Giunta Regionale adotti provvedimenti volti a razionalizzare la gestione degli enti strumentali, delle aziende ed agenzie regionali, dei consorzi, di tutti gli altri enti dipendenti o controllati dalla Regione e delle società a partecipazione regionale, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, di elevare la qualità dei servizi, di ridurre i complessivi costi di gestione dei predetti Enti;

CONSIDERATO che con un primo intervento normativo approvato con delibera di Giunta n. 584/C del 12/06/2007 e attualmente in giacenza presso la Commissione Consiliare, si è provveduto a sopprimere n 27 enti strumentali;

CONSTATATO che con l'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Regionali approvato all'unanimità in data 30.05.2007 a Roma, sul contenimento dei "costi della politica", si prende atto della necessità di un impegno istituzionale finalizzato, appunto, alla riduzione della spesa per le rappresentanze elettive e ad un rafforzamento di efficacia, efficienza e produttività delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di una riforma e razionalizzazione degli Enti strumentali regionali, ridefinendone funzioni, gestione e costi;

PRESO ATTO che detta necessità, ormai improrogabile, deriva anche dalle modifiche dell'assetto organizzativo della Regione conseguenti al processo di decentramento amministrativo in atto; modifiche che non sono da intendersi nel solo senso di un trasferimento delle competenze, ma anche come un'occasione per riprogettare, in modo più efficiente l'organizzazione regionale;

CONSIDERATO che rientrano senz'altro in tale prospettiva sia la necessità di avvalersi di personale altamente specializzato orientato al raggiungimento di obiettivi e risultati, sia la messa a regime del sistema di valutazione, mirante ad accertare sistematicamente il livello della prestazione effettiva dei singoli dirigenti e del personale e sia una serie di analisi di benchmarking;

VISTO, altresì, che nel suo complesso l'intervento di riforma e razionalizzazione degli Enti strumentali regionali risponde pienamente ai principi, introdotti nel nostro ordinamento dalla normativa comunitaria e recepiti dalla normativa nazionale e caratterizzanti ormai qualsiasi progetto di riforma della pubblica amministrazione, quali quello della sussidiarietà e del perseguimento della garanzia della libera concorrenza anche nella erogazione dei pubblici servizi, nonché ai principi di economicità, efficacia ed efficienza cui deve essere improntata, per dettato costituzionale, l'attività della pubblica amministrazione a tutti i livelli di esercizio della stessa.

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, prevedere che, nel processo di riforma si proceda ad una più ampia devoluzione possibile di funzioni, attualmente svolte dagli Enti strumentali regionali, al sistema delle autonomie locali o alla gestione di parte delle stesse attraverso forme organizzative di tipo privatistico destinando tali Enti ad una attività prevalentemente di promozione, restando in capo all'amministrazione regionale i compiti di programmazione, indirizzo e controllo;

PRESO ATTO che per far ciò si deve necessariamente pervenire ad una razionalizzazione di quanto già esistente con l'eliminazione di inutili e diseconomiche ridondanze organizzative, sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni e di tutto quanto sia causa di inefficacia ed inefficienza dell'attività, anche attraverso l'accorpamento delle funzioni complessivamente attribuite agli enti riformati per materie omogenee;

CONSIDERATO, inoltre, che al fine di assicurare il perseguimento di alti livelli di economicità, efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attività da parte degli enti strumentali riformati, questi ultimi devono implementare un sistema di controlli interni conformi ai dettati del D.Lgs. 286/99 ed omogeneo a quello già operante presso la Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la materia in esame assume una valenza trasversale rispetto alle diverse Direzioni Regionali;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un documento di indirizzo formalizzato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con il quale assegnare alle singole Direzioni direttive univoche per un complessivo intervento di riforma che, nel rispetto delle specifiche competenze, comporti la predisposizione, a cura di ciascuna Direzione, di Disegni di legge preordinati a conseguire la riforma e razionalizzazione degli enti strumentali;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una sintetica e non esaustiva ricognizione degli enti strumentali operanti in ambito regionale, da operarsi a cura delle singole Direzioni rispetto all'elenco sintetizzato nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, inoltre, opportuno assegnare alle singole Direzioni il termine di giorni 180 decorrenti dall'esecutività del presente provvedimento per predisporre i previsti disegni di legge;

DATO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, attraverso l'apposizione della propria firma in calce;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

- di approvare le linee guida contenute nell'allegato "A" e concernenti la "Riforma e la razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione Abruzzo";
- di trasmettere, copia del presente provvedimento a tutte le Direzioni Regionali per la necessaria valutazione di merito;
- di assegnare alle singole Direzioni il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, per far pervenire eventuali integrazioni all'elenco di cui all'allegato "B";
- di assegnare alle Direzioni il termine di giorni 180, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, per predisporre i previsti disegni di legge;
- di affidare al Segretariato Generale gli incumbenti discendenti dalla puntuale osservazione del presente deliberato.

DIREZIONE REGIONALE /STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): _____

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: **STRUTTURA COMPLESSA "ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E CONTROLLO STRATEGICO"**

UFFICIO: _____

L'Estensore

Dr. Paolo Minazzi
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

vacante
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dr. Paolo Minazzi
(firma)

Il Direttore Regionale

Lamberto Quarta

Il Componente la Giunta


F.to Ottaviano Del Turco

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariani

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Del Turco

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

12 LUG. 2007



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

Palosani

(firma)

LINEE GUIDA

per la riforma e la razionalizzazione

di Enti, Aziende, Agenzie, Consorzi tra enti pubblici, Consorzi misti della Regione Abruzzo e delle Società, anche consortili, dalla stessa partecipate.

1. Indirizzi generali:

Il presente documento, in attuazione dell'art. 1, comma 9 della L.R. 28/12/2006, n. 47 "Legge Finanziaria Regionale per il 2007", reca criteri da osservare per il riordino e la revisione degli Enti, Aziende, Agenzie, Consorzi tra enti pubblici, Consorzi misti della Regione Abruzzo e delle Società, anche consortili, dalla stessa partecipate (per brevità definiti di seguito "enti") per i quali la Regione Abruzzo esercita poteri di nomina e designazione.

Le presenti direttive concorrono a realizzare una più organica definizione dell'assetto delle funzioni e dei poteri tra la Regione e detti enti. A tal fine le stesse stabiliscono principi generali comuni di organizzazione e controllo, in termini di riduzione dei costi, riaccorpamento funzionale, semplificazione organizzativa, e maggiore responsabilizzazione.

L'articolazione delle funzioni e delle competenze degli enti dovrà rispondere al principio della distinzione e del raccordo tra indirizzo politico, posto in capo al governo regionale, ed autonomia gestionale, affidata agli organi di vertice degli enti stessi.

Gli enti regionali di cui all'allegato "B" dovranno essere riordinati, accorpati e razionalizzati per materie omogenee e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Gli enti risultanti dal riordino potranno svolgere solo funzioni e attività che non potranno essere devolute al sistema delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà, ovvero che non potranno essere esercitate direttamente dall'amministrazione regionale, nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento al cd. Decreto Bersani.

Dovrà essere previsto che gli enti regionali provvedano allo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, verificando i risultati di esercizio con propri sistemi di controllo interno. Detti sistemi dovranno raccordarsi con gli omologhi sistemi della Giunta Regionale e fornire ad essi informazioni.

2. Indirizzi per la disciplina delle modalità organizzative:

Le modalità organizzative possibili dovranno essere:

a. Agenzia regionale e Azienda regionale quando la finalità consisterà:

- nello svolgimento di attività di interesse pubblico non condizionate da specifiche logiche o regole di mercato;
- nella gestione di beni e servizi destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche;

in entrambe le ipotesi i risultati andranno prevalentemente valutati secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità;

b. Consorzi tra enti pubblici ed i Consorzi misti, istituiti per l'esercizio di funzioni di carattere pubblicistico, i cui risultati andranno prevalentemente valutati secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità;

c. Società, anche consortili, per lo svolgimento di servizi pubblici di natura economica. L'esercizio dei diritti di socio spetta al Presidente della Giunta Regionale o, su sua delega, all'Assessore competente per materia;

Le Agenzie ed i Consorzi tra enti pubblici sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di un proprio statuto e sono organizzati secondo le disposizioni di legge. Le Aziende ed i Consorzi misti hanno natura di ente pubblico economico e sono, altresì, organizzati secondo le relative disposizioni di legge. Le società, anche consortili, rispondono ai criteri di qualificazione giuridica di cui al codice civile ed alle leggi in materia.

Gli Organi degli enti regionali dovranno essere:

- ❖ per le Agenzie, Aziende, Consorzi tra enti pubblici ed i Consorzi misti:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Revisore Unico;
- ❖ per le Società, anche consortili, dovrà farsi in modo che il rappresentante regionale presente negli organi societari provveda ad indurre una modifica dello statuto nel senso di una riforma e riduzione degli organi previsti, per il perseguimento del fine primario dell'intervento in questione. Ciascun Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto da un numero massimo di tre componenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere composto da un numero massimo di tre membri di cui uno di nomina regionale. Nel caso di società con capitale sociale non superiore a quello minimo previsto per le società per azioni (€ 120.000,00) il Collegio dei Revisori dovrà essere sostituito dal Revisore unico, ai sensi dell'art. 2477 cod.civ. riformato. Dovrà, inoltre, farsi in modo che i suddetti rappresentanti regionali si adoperino affinché le società adeguino i propri statuti entro 180 giorni dalla comunicazione delle presenti linee guida. (1)

3. Indirizzi per la disciplina degli organi:

La Giunta Regionale, su proposta del Componente la Giunta competente per materia, nominerà il Direttore generale degli enti.

Per l'attribuzione di tale incarico si riterranno necessari i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica e/o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale sarà esclusivo ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determinerà il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa sarà utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvederanno ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente il quale procederà al recupero della quota a carico dell'interessato.

L'incarico sarà regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile e verrà conferito per un periodo minimo di anni tre e non superiore ad anni cinque con possibilità di rinnovo. In ogni caso il contratto si intenderà risolto all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Componente la Giunta competente per materia, provvederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal codice civile e dal contratto stesso. In caso di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.

All'atto della revoca, la Giunta Regionale provvederà alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'Ente regionale. Il Commissario eserciterà le funzioni per un periodo massimo di quattro mesi, trascorso il quale decadrà e, in ordine alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente si applicheranno le vigenti disposizioni normative;

In sede di prima applicazione delle disposizioni normative adottate dalle singole Direzioni in conformità alle presenti linee guida, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, provvederà alla nomina del Direttore generale entro i successivi 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento normativo di riforma del singolo ente.





Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei Conti sarà l'organo di controllo contabile e gestionale dell'ente. Nel caso di composizione collegiale, nelle società nelle quali non è possibile la nomina del revisore unico, il Collegio è composto di 3 membri di cui uno di nomina regionale, scelto tra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. In tal caso il presidente del Collegio sarà nominato a maggioranza assoluta dal Collegio stesso, tra i suoi componenti.

L'incarico di Revisore sarà conferito per un periodo minimo di anni tre e non superiore ad anni cinque e potrà essere rinnovato. In ogni caso il contratto si intenderà risolto all'atto di insediamento del nuovo Consiglio Regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Collegio durerà in carica per cinque anni ed in ogni caso, se nominato medio termine, non oltre la scadenza del Consiglio Regionale.

Le decisioni dei revisori, nel caso di composizione collegiale, verranno assunte a maggioranza; le motivazioni dei dissenzienti dovranno risultare a verbale.

Il Revisore dei conti ovvero i componenti del Collegio dei revisori dei conti degli enti non potranno essere revocati se non per giusta causa.

Il Direttore generale sarà dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, avrà la rappresentanza legale e sovrintenderà al suo funzionamento, emanerà gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e provvederà a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotterà, altresì, tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e stabilirà le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e/o dalle direttive impartite dal Componente la Giunta Regionale preposto al settore competente. Verificherà la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

In particolare provvederà a:

- adottare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l'attività amministrativa e contabile dell'ente;
- adottare la pianta organica dell'agenzia e le relative variazioni;
- attribuire gli incarichi dirigenziali;
- stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;
- esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
- definire gli obiettivi che gli altri dirigenti dovranno perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifici gestioni e/o progetti;
- provvedere alla mobilità del personale;
- approvare i piani di intervento.

In occasione della predisposizione del bilancio preventivo, redigerà una relazione programmatica che individuerà gli obiettivi da perseguire. Con il bilancio consuntivo dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale una relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate e sui risultati tecnici-operativi desunti dalla gestione.

Il Direttore generale curerà, inoltre, le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.

Il Revisore contabile ovvero il Collegio dei revisori contabili:

- a) esaminerà gli atti dell'ente sotto il profilo della regolarità contabile, gestionale e finanziaria;
- b) svolgerà l'attività di controllo contabile, redigerà le relazioni di competenza al bilancio di previsione, al conto consuntivo ed alle eventuali variazioni e trasmetterà semestralmente al Direttore generale dell'ente ed alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento contabile, gestionale e finanziario dell'ente stesso.

Nel caso di esistenza del Collegio dei revisori contabili, questo dovrà riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Il Revisore contabile che, senza giustificato motivo non parteciperà nel corso di un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decadrà dall'Ufficio. Il Presidente



del Collegio o, in sua vece, il Collegio stesso ne darà comunicazione al Consiglio Regionale entro quindici giorni dal verificarsi del fatto. La sostituzione dovrà essere deliberata nella prima seduta utile del Consiglio regionale.

4. Indirizzi per la disciplina dei controlli:

I dirigenti degli enti regionali, e nelle società gli organi amministrazione, saranno responsabili, nell'ambito delle proprie competenze, dei risultati dell'attività dell'ente e delle società in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

Gli enti regionali dovranno adottare, sulla scorta delle direttive approvate dalla Giunta Regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta da ciascun ente, anche con l'istituzione di specifici uffici, che dovranno raccordarsi con gli omologhi uffici della Giunta Regionale.

Il trattamento economico del Direttore generale sarà pari alla retribuzione di posizione corrisposta ai Direttori regionali ai quali si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro

Al Revisore dei conti o ai membri del Collegio dei revisori verrà corrisposto un emolumento mensile pari al% ed al, di quello spettante ai Consiglieri regionali, rispettivamente per il presidente del Collegio e per i revisori. È, altresì, consentita la copertura assicurativa contro gli infortuni per la funzione svolta.

5. Indirizzi per la disciplina dei rapporti di lavoro in essere:

In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività degli enti da trasformare, in tutto o in parte, ad altro ente o società, il personale in servizio, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, verrà trasferito a tale nuovo ente riformato e società, previa verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, delle esigenze di utilizzazione del personale sulla base del profilo professionale e della pianta organica del nuovo ente. Il personale eventualmente eccedente rispetto alle esigenze del nuovo ente o società verrà trasferito prioritariamente ad altri enti o società costituite per effetto del provvedimento di riforma degli enti medesimi, ed in subordine all'Amministrazione regionale.

In caso di soppressione dell'ente con trasferimento delle funzioni all'Amministrazione regionale o agli enti locali, il personale sarà trasferito rispettivamente all'Amministrazione regionale o agli enti locali.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti avverranno ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

Il personale trasferito conserverà le posizioni giuridiche ed economiche riconosciute presso l'ente di appartenenza alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riforma degli enti regionali. Qualora il trattamento economico in godimento risulterà superiore a quello spettante nel nuovo ente, società, Amministrazione regionale o ente locale, l'eccedenza verrà conservata come assegno ad personam da riassorbire con i futuri miglioramenti.

Al personale trasferito secondo le dette modalità verrà, altresì, garantito il riconoscimento di quanto maturato ai fini previdenziali e del trattamento integrativo di quiescenza posseduto nell'ente di provenienza.



ELENCO ENTI REGIONALI

- A.P.T.R. Azienda di Promozione Turistica Regionale
- A.R.I.T. Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica
- A.R.P.A. Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi – Chieti
- A.R.S.S.A. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo agricolo
- A.R.T.A. Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Pescara
- A.S.R. Agenzia Sanitaria Regionale – Pescara
- Abruzzo Lavoro
- Abruzzo Sviluppo S.p.a.
- ARET Azienda Regionale per l'Edilizia ed il Territorio – L'Aquila
- ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – Chieti
- ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – L'Aquila
- ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – Lanciano
- ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – Pescara
- ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – Teramo
- Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – Chieti
- Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L'Aquila
- Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – Teramo
- C.R.A.M. Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo
- Centro Ceramico Castellano Società Consortile a r.l.
- CIAPI Associazione CIAPI – Campus Internazionale della Formazione - Chieti - (2)
- Circolo Nautico Vallonchini S.p.a.
- CISI Abruzzo S.p.a. – Sviluppo Italia Abruzzo S.p.a. – L'Aquila
- CODEMM Consorzio Didattico per gli Ecosistemi Montani e Marginali
- Consorzio "Mario Negri Sud" – S. Maria Imbaro (CH) (3)
- Consorzio di Ricerca Gran Sasso
- Consorzio Ente Porto di Giulianova
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale Area Chieti – Pescara – Sambuceto
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo - Sulmona
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano – L'Aquila
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Marsica - Avezzano
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo - Teramo
- Ente per le Manifestazioni Pescaresi (4)
- Eurobic Abruzzo e Molise s.c.r.l.
- F.I.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese – Pescara
- Ferrovia Adriatico Sangritana S.r.l.
- Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l.
- Majella S.p.a. (5)
- S.I.R. Società di Ingegneria Regionale S.p.a. – Pescara
- SAGA Società Abruzzese Gestione Aereo porto S.p.a.

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

Al sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445
si attesta che la presente copia fotostatica
composta da n°...05..... fogli e
n°.....05..... fasciate, è conforme
all'originale depositato presso questo Ufficio,
L'Aquila, li 28 GIU 2007

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
(Lamberto Quarta)



- 1) Dele: "entro 180 giorni dalla comunicazione delle presenti linee guida"
Adde: "entro il 30 novembre 2007"
- 2) Adde: "Fondazione CIAPF"
- 3) Dele: "Consorzio "Mario Negri Sud"- S.Maria Imbaro (CH)"
- 4) Dele: "Ente per le manifestazioni Pescaresi"
- 5) Dele: "Majella S.p.A."

n. 5 postille approvate dalla Giunta nell'allegato Linee Guida

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Walter Gariani)

